



CHILD PROTECTION POLICY AND CODE OF CONDUCT - MISURE E STRATEGIE PER LA PROTEZIONE DEI MINORI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E CODICE DI CONDOTTA¹

TITOLO I LA POLICY

PREMESSA

La presente policy: (i) si conforma ai principi e ai valori cui si ispirano le Carte internazionali – in particolare, la *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (1989) e la *Convenzione dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (2000, art.24) – e la Carta costituzionale della Repubblica italiana (art. 3); (ii) fa propri i doveri verso l'infanzia enunciati nelle *best practice* europee per il trattamento dei minori, nonché i criteri e gli standard etici e deontologici per la ricerca scientifica definiti dalle *Linee guida per l'integrità nella ricerca* del CNR (2015); (iii) adotta il principio del riconoscimento della soggettività del minore quale soggetto di diritti, che è a fondamento della normativa nazionale vigente; (iv) è finalizzata a prevenire le condizioni che possano condurre al compimento di fatti penalmente rilevanti nei confronti del minore oppure a recargli pregiudizio.

Motivazione della presente policy è quella di assicurare la dovuta cura e protezione dei minori nello svolgimento delle ricerche scientifiche e di tutelarne il benessere e la dignità quale responsabilità che riguarda e investe ciascun ricercatore ed è riferita a ogni singolo minore considerato nella sua individualità. La tutela dei minori è sempre preminente rispetto al perseguimento degli obiettivi della ricerca. Il CNR si impegna ad adottare misure atte a scongiurare il rischio di provocare pregiudizio ai minori nella conduzione delle attività di ricerca svolte dall'Ente o con fondi dell'Ente.

1. Finalità

La policy è diretta a tutelare la dignità, le libertà, i diritti e gli interessi dei minori coinvolti nella ricerca attraverso la definizione di criteri etici e procedure di garanzia e, per quanto possibile, a far crescere la consapevolezza dell'importanza e del significato della ricerca scientifica nei minori stessi.

La protezione è riferita a tutti i minori considerati individualmente, indipendentemente dall'età, dal genere, dall'orientamento sessuale, dalla presenza di disabilità, dalla provenienza geografica, dall'appartenenza etnica, dall'estrazione socio-economica o dalla fede religiosa. Il CNR si impegna a evitare ogni forma di discriminazione o sfruttamento e a riconoscerne i bisogni derivanti da condizioni speciali di fragilità. Si impegna, altresì, a rimuovere eventuali ostacoli che i minori possano incontrare nella comunicazione dei loro bisogni, esigenze o desideri.

¹ Cfr. "Nota al testo, gruppo di lavoro ed estensori", pag. 7.

La responsabilità e il dovere di cura dei minori riguardano tutte le fasi della ricerca e tutte le attività in cui i essi siano direttamente coinvolti o di cui abbiano a subire effetti, ovvero le fasi di progettazione, svolgimento, pubblicazione e diffusione dei risultati della ricerca.

Obiettivi specifici della policy sono quelli di: (i) definire gli standard e i criteri etici a tutela dei minori coinvolti nella ricerca; (ii) indicare le possibili circostanze che possano comportare il rischio di recare pregiudizio ai minori, ivi compresa la negligenza e lo scarso rispetto per le loro esigenze; (iii) promuovere, anche attraverso iniziative di formazione, la consapevolezza dei ricercatori riguardo alle modalità di tutela dei minori nella ricerca.

La policy è da intendersi riferita a tutte ricerche svolte nell’Ente, finanziate dall’Ente e/o che coinvolgono personale dell’Ente, anche realizzate in collaborazione con soggetti terzi, in cui siano coinvolti minori ed è da considerarsi parte integrante della documentazione progettuale. In coerenza con quanto previsto dalle agenzie di finanziamento, l’adesione alle sue prescrizioni deve essere esplicitata in forma scritta da parte del responsabile del progetto ed è condizione preliminare allo svolgimento delle attività.

2. Definizione di minore

Ai sensi del presente documento, il termine “minore” è utilizzato nella sua accezione giuridica che ricomprende in tale categoria tutti i soggetti di età inferiore ai 18 anni². Ciò non esclude tuttavia la necessità di una più puntuale disamina delle profonde differenze che caratterizzano le diverse fasi del processo di crescita e i livelli di maturità ad esse corrispondenti, come descritto dalla letteratura scientifica o come recepito da norme specifiche.

Si segnala infatti che, in generale, l’orientamento prevalente in letteratura è quello di definire diverse fasi di sviluppo rispetto alle capacità cognitive, al livello di autonomia raggiunto e alla competenza morale, anche in riferimento alla valutazione che il minore fa della qualità della **sua** vita, delle condizioni esistenziali e delle decisioni che riguardano la sua salute. Su queste basi, non è infatti infrequente che, ad esempio in medicina, si consideri la minore età in senso stretto come limitata alla fascia di età al di sotto dei dodici anni: questa ‘soglia’ viene spesso considerata sufficiente rispetto al raggiungimento di un livello di maturità tale da rendere possibile l’espressione di una volontà autonoma rispetto a quella dei genitori, anche relativamente al consenso all’atto medico nonché alla partecipazione alla ricerca scientifica o a studi clinici.

3. Forme di pregiudizio

La definizione di ‘pregiudizio al benessere dei minori’³ esula dagli scopi della presente Policy e del Codice di condotta, potendo esso corrispondere a un’ampia variegazione di comportamenti. Ai fini del presente Documento, il ricercatore dovrà tenere conto di tutte queste condotte, che vanno da quelle che costituiscono oggetto di disciplina a livello civile o penale oppure che sono disciplinate da strumenti giuridici internazionali, alle forme di incuria, negligenza,

² Cfr., ad esempio, la *Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza*, che all’art. 1 recita; “si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”.

³ Per benessere si intende, secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità “lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società”.

strumentalizzazione, sfruttamento, offesa, condizionamento indebito od ostacolo da cui derivino o possano derivare conseguenze negative per il minore. **Di ogni forma di pregiudizio ai minori il ricercatore dovrà tenere conto in tutte le fasi della ricerca e in particolare nello svolgimento dei suoi studi sperimentali, al fine di riconoscerle e prevenirle con un atteggiamento proattivo.**

4. Principi fondamentali

L'orientamento etico cui si ispira il CNR si fonda sulla constatazione e soprattutto sul convincimento morale che i minori abbiano diritto a essere trattati con lo stesso rispetto dovuto agli adulti e che essi vadano considerati una risorsa positiva per la società. Le specifiche esigenze e la vulnerabilità dei minori devono ispirare nei ricercatori un atteggiamento di ancora maggiore cura rispetto agli adulti.

Ogni interazione e attività rivolta ai minori deve essere ispirata ai principi di dignità, responsabilità, rispetto della loro autonomia nei limiti in cui essa si manifesta, rigore metodologico e sollecitudine.

Di particolare rilevanza per le attività di ricerca in cui è prevista un'interazione significativa e duratura con i minori, è l'etica della relazione, che richiede considerazione, ascolto e dialogo. Parte essenziale del rispetto e del riconoscimento della particolare soggettività del minore è infatti la capacità di mantenere un atteggiamento che sappia riconoscere e accettare la disponibilità o indisponibilità del minore verso la relazione con l'adulto, assicurando un comportamento rispondente a tali esigenze.

Nella valutazione del giusto peso da attribuirsi all'autonomia del minore, va sviluppata la capacità di riconoscere e valorizzare le sue *competenze*, intese quale insieme di abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive, differenziate in ragione delle fasi evolutive e contestualizzate in funzione dell'ambiente sociale e culturale del singolo bambino. Va altresì riconosciuta e rispettata l'identità culturale dei minori.

Nel caso di minori con disabilità, la cui autonomia è da stimarsi in relazione alle specifiche forme e gravità che la disabilità assume, i parametri da utilizzarsi nei processi di valutazione devono essere flessibili e adattabili. Occorre inoltre considerare, a tal riguardo, che l'autonomia di un minore disabile si sviluppa anche in base alla conoscenza che questi possiede della propria disabilità, comprese le cause e la prognosi, poiché ciò lo facilita nella gestione dei suoi bisogni e di conseguenza accresce la sua capacità di discernimento.

TITOLO II CODICE DI CONDOTTA

PREMESSA

Il presente Codice di condotta fa proprio il principio della massima protezione dei minori nella ricerca e della tutela del loro migliore interesse quale condizione per la liceità della ricerca scientifica e della sperimentazione clinica, anche in ottemperanza a quanto previsto dalle principali Carte internazionali e dalle *best practice* di settore. Il Codice, peraltro, intende anche riconoscere la necessità e importanza nel loro stesso interesse della partecipazione dei minori alla ricerca scientifica, in quanto condizione essenziale per il progresso delle conoscenze e dunque fondamento delle opportunità che esso dischiude.

In questo contesto, si sottolinea il ruolo centrale che il ricercatore può svolgere nel coinvolgere positivamente i genitori o i tutori legali dei minori, attraverso un'informazione trasparente e completa sulla metodologia e sugli obiettivi della ricerca. La comunicazione non deve sottovalutare o celare i possibili rischi, ma deve al contempo evidenziare i benefici attesi, anche di carattere generale, instaurando un clima di fiducia capace di promuovere la ricerca. L'informativa ai partecipanti può infatti divenire occasione per illustrare, attraverso il dialogo con i genitori e con gli stessi minori, il valore etico della partecipazione alla sperimentazione quale strumento essenziale dell'avanzamento scientifico e il significato solidaristico che essa riveste per gli altri.

5. Impegni generali delle istituzioni di ricerca e dei ricercatori

I ricercatori, i responsabili scientifici dei progetti e i responsabili legali delle strutture di ricerca del CNR⁴ si impegnano a che:

- nella pianificazione dei progetti e in tutte le fasi dello svolgimento delle attività di ricerca siano tenuti in debito conto la dignità, la libertà, i diritti, gli interessi, i bisogni e il benessere psicofisico dei minori coinvolti;
- nelle interazioni con i minori, questi siano rispettati e ascoltati anche nell'espressione dei loro desideri ed emozioni;
- nelle attività svolte ai fini di progetto, i minori siano protetti da possibili pregiudizi, strumentalizzazioni o sfruttamento attraverso opportune azioni di prevenzione;
- sia facilitata l'emersione di casi di sospetto pregiudizio a un minore, causato intenzionalmente oppure per negligenza o incuria;
- l'eventuale segnalazione di un presunto pregiudizio arrecato a un minore venga presa in carico con la dovuta sollecitudine, coinvolgendo i soggetti interni o esterni all'Ente utili ai fini della tutela del minore;
- in caso di segnalazione di condotte scorrette nella ricerca, tali da pregiudicare la dignità e il benessere dei minori, siano attivate le apposite procedure previste dalle *Linee guida per l'integrità nella ricerca del CNR*^{5,6};
- sia tutelata la riservatezza di colui che effettua la segnalazione, della persona cui è rivolto l'addebito nonché quella del minore o dei minori coinvolti. La tutela della riservatezza recede a fronte del dovere di segnalare alle autorità competenti i casi di sospetto reato;
- siano attivamente impedito forme di stigmatizzazione, discriminazione o ritorsione nei confronti dei soggetti cui è rivolto l'addebito;
- nello svolgimento dei progetti, sia indicato di volta in volta un referente della protezione dei minori;
- la normativa vigente sulla materia venga messa a disposizione del personale di ricerca dall'istituzione di afferenza in forma aggiornata.

⁴ O di qualsiasi altra istituzione di ricerca.

⁵ Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica, *Linee guida per l'integrità nella ricerca*, 10 giugno 2015 <https://www.cnr.it/it/ethics>

⁶ Per le segnalazioni di presunta condotta scorretta nella ricerca si veda: <https://www.cnr.it/it/research-misconduct>

6. Criteri etici della ricerca in cui sono coinvolti i minori

L'attenzione e la prevenzione dei rischi per i minori riguardano tutte le fasi della ricerca quali la progettazione delle attività, la definizione dei criteri di selezione del personale, le modalità di coinvolgimento dei minori nello studio, l'espressione del consenso e il loro coinvolgimento nel processo di acquisizione dello stesso, la conduzione della ricerca e la pubblicazione e divulgazione dei risultati.

In particolare,

nella pianificazione e progettazione della ricerca è

- (i) d'obbligo affrontare la questione del bilanciamento tra potenziali benefici diretti e indiretti e oneri a carico dei minori partecipanti alla ricerca;
- (ii) essenziale limitare il coinvolgimento dei minori a ricerche di qualità con obiettivi scientificamente rilevanti;
- (iii) necessario prevedere procedure di valutazione e gestione del rischio nonché indicatori efficaci;

nella selezione dei minori partecipanti e nella conduzione della ricerca, sono assicurate

- (i) l'equità nel trattamento in modo da prevenire il rischio di stigmatizzazione, discriminazione o *bias*, anche di genere;
- (ii) un'accoglienza adeguata e capacità di relazione con il minore, anche sulla base di una formazione specifica e previa del personale di ricerca;

nell'espressione e acquisizione del consenso,

- (i) è prestata particolare attenzione alla completezza delle informazioni relative al progetto di ricerca in cui sono coinvolti minori e alle modalità di comunicazione ai genitori o al tutore legale al fine di rendere possibile una partecipazione pienamente consapevole sia, per quanto possibile, dei minori, sia delle famiglie⁷;
- (ii) la manifesta volontà contraria del minore deve essere considerata prevalente rispetto alla volontà positiva dei genitori o del tutore legale;
- (iii) in particolare, nel rapportarsi ai minori è assicurata una comunicazione semplice, lineare e adeguata alla capacità di comprensione del singolo minore nelle specifiche condizioni sperimentali. Le informazioni vengono date con autenticità e accuratezza senza indulgere nel linguaggio tecnico;
- (iv) le informazioni devono specificare quali siano i rischi potenziali e i disagi connessi, se siano previsti benefici diretti, quali siano i benefici attesi in termini di progresso delle conoscenze, chi siano i referenti di progetto con cui interagire, quali siano le fonti di finanziamento e se vi siano conflitti di interesse, chi sia il responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili raccolti, quali siano le misure adottate per la protezione della

⁷ È possibile che, nella conduzione di ricerche sul campo, in alcune situazioni, ad esempio quelle che vedono coinvolti minori stranieri non accompagnati, non vi sia la possibilità di ricorrere ai genitori né, temporaneamente, a un tutore legale che non è stato ancora formalmente nominato al momento della raccolta dei dati da parte del ricercatore (questionari, *focus group*, etc). In questi casi, ove il miglior interesse del minore sia del tutto chiaro, il ricercatore può comunque procedere con l'acquisizione dei dati sulla base di due requisiti: 1) un testimone terzo venga coinvolto nelle procedure; 2) non appena possibile, venga acquisito *ex post* il consenso dei genitori (che nel frattempo potrebbero essere stati identificati e raggiunti) oppure del tutore legale ove questi sia stato nel frattempo nominato.

riservatezza dei dati e quali siano i diritti azionabili dai minori partecipanti per tramite del loro tutore legale, con quali modalità si preveda di diffondere i risultati della ricerca e in quali occasioni nonché, infine, se vi siano finalità commerciali dirette;

- (v) vanno prese in considerazione sia la competenza e la maturità dimostrate dal singolo minore sia la sua età, particolarmente in caso di disabilità, con l’obiettivo di comprendere il grado di autonomia raggiunto e le sue preferenze. A tal fine, possono essere proposte modalità e strategie di comunicazione alternative all’informativa tramite testo scritto, quali audio, video e grafica o la semplice narrazione riguardo alla natura e alle finalità del progetto. Questi strumenti consentono di dare un valore progressivo e circostanziato alla capacità di discernimento del minore in modo da contemperare il rispetto della sua volontà con quanto deciso dal genitore o tutore legale riguardo alla partecipazione alla ricerca. A questo riguardo, la letteratura individua tre fasi evolutive principali: bambini in tenera età o infanti (fino ai 3 anni), bambini (3-12 anni), adolescenti (12-18 anni). Tali fasi evolutive costituiscono un criterio etico di orientamento anche ai fini dell’espressione del consenso, con un riconoscimento della maggiore autonomia e capacità di discernimento degli adolescenti (i c.d. “grandi minori”);

nella conduzione della ricerca,

- (i) sono adottate misure che riducano i rischi di pregiudizio psicofisico valutati in relazione all’età e alle competenze dei singoli minori coinvolti nelle ricerche nonché alla loro eventuale disabilità;
- (ii) per quanto possibile, il minore viene coinvolto attivamente nella ricerca e nei suoi sviluppi;
- (iii) vengono evitate forme di esercizio di potere, pressioni psicologiche o condizionamenti significativi, in particolare nello svolgimento di interviste o test psicologici, nella somministrazione di questionari e in giochi e attività didattico/educative, che possano far sentire i minori inadeguati, emotivamente a disagio o costretti a partecipare alle ricerche;
- (iv) sono individuate specifiche modalità di ascolto che richiedono: il rispetto dei diversi tempi di adattamento dei minori e l’esigenza di un ambiente emotivamente non disturbante, la capacità di instaurare un rapporto di fiducia prima dell’avvio delle attività di ricerca, la sensibilità e la discrezione per i contenuti emotivi o affettivi eventualmente espressi dal minore, l’astensione dalla manipolazione o da incentivi indebiti. Sono da considerarsi forme di induzione della risposta e di indebita influenza un eccesso di ricorso a domande chiuse e la proposizione di domande insistenti e fuorvianti, nonché modalità di comunicazione suggestive e non autentiche;
- (v) viene prestato il massimo rispetto della sfera privata, anche in ragione del significato emotivo e della vulnerabilità dei minori verso eventuali difficoltà nelle relazioni affettive e familiari;
- (vi) viene assicurato che la raccolta dei dati personali sia limitata a quanto necessario allo svolgimento della ricerca e finalizzata unicamente a tali scopi e che la raccolta diretta dei dati dal minore avvenga, possibilmente, in presenza di terzi (genitori o altri);

- (vii) la conservazione dei dati è comunque possibile soltanto previo processo di pseudo-anonimizzazione⁸. Vengono al riguardo monitorate le norme di competenza nonché l'evoluzione delle misure di protezione per il trattamento e la conservazione dei dati personali e sensibili⁹;
- (viii) qualora si accertino forme di pregiudizio verso uno o più minori partecipanti, la ricerca viene sospesa cautelativamente e sottoposta a revisione metodologica complessiva;

nella pubblicazione dei risultati,

- (i) deve essere assicurata la non identificabilità del minore, compresi gli elementi che possano indirettamente consentirne l'identificazione quali le generalità dei genitori o il riferimento a luoghi o persone che possano ricondurre ad essi o al minore stesso. Tali limiti valgono per ogni forma di pubblicazione e per ogni mezzo di comunicazione, compresi i social media.

7. Misure di protezione

È dovere dei ricercatori adoperarsi affinché ai minori coinvolti nella ricerca vengano assicurate – unitamente al rispetto dei diritti – libertà e adeguata considerazione. Le modalità comportamentali, e gli strumenti metodologici e linguistici pertinenti vengono sempre tenuti in conto dai ricercatori, particolarmente nello svolgimento di ricerche che coinvolgano minori disabili.

Il responsabile scientifico del progetto effettua una valutazione preliminare e valutazioni periodiche dei possibili rischi di violazione delle libertà, dei diritti e degli interessi dei minori coinvolti nella ricerca e verifica che siano previste adeguate misure di protezione.

Sono in ogni caso da adottarsi le azioni seguenti:

- **prevedere un disegno sperimentale che minimizzi il rischio di arrecare pregiudizio ai minori;**
- **dare credito al minore**, anche indipendentemente dalla possibilità di appurare o meno la veridicità di quanto da questi manifestato o espresso, nei casi in cui si sospetti un abuso o pregiudizio a carico di un minore o il maltrattamento di un minore, sottraendolo al contesto di ricerca in cui si trova;
- **informare tempestivamente il responsabile scientifico e il responsabile legale della struttura di ricerca di afferenza nonché, se del caso, l'autorità competente**, in caso di sospetto di pregiudizio o abuso, documentando ove possibile tutti gli elementi rilevanti;

⁸ In base alla definizione contenuta nel Regolamento 679/2016, Regolamento generale sulla protezione dei dati, art.4, comma 5, per *pseudo-anonimizzazione* si intende: "il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile". Attraverso la pseudo-anonimizzazione, quindi, si tutela compiutamente la riservatezza dei dati personali ma, al contempo, in caso di necessità si rende possibile, nell'interesse delle persone partecipanti, la loro identificazione. Ad esempio, quando raggiungono la maggiore età i minori hanno diritto a confermare o meno il consenso conferito originariamente dai loro genitori o tutori legali. Perché possano esprimere la loro volontà, dovrà dunque essere possibile per i ricercatori identificarli e contattarli. Altre ragioni possono essere di carattere clinico come, ad esempio, la comunicazione ai partecipanti di risultati scientifici utili ai fini della tutela della loro salute.

⁹ Cfr. provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, Regolamento 679/2016 e standard internazionali per la sicurezza delle informazioni - Standard ISO/IEC.

- **prevedere sempre un consenso esplicito** alla partecipazione alle ricerche, sottoscritto dai genitori o dal tutore legale;
- **prevedere procedure di revisione del consenso** per i progetti che si estendono nel tempo, sia al fine di tenere conto dell’evoluzione del livello di comprensione del minore partecipante, sia per ottenere una conferma del consenso qualora nel corso dello studio il minore abbia raggiunto la maggiore età;
- **mantenere durante la conduzione della ricerca un contatto costante con i genitori** o con i tutori legali dei minori in modo da metterli al corrente in tempo reale dell’andamento delle ricerche e del perdurare della disponibilità a partecipare del minore;
- **ove appropriato e in base alle specifiche esigenze, prevedere la consulenza di uno psicologo dell’età evolutiva** al fine di definire il disegno sperimentale e di coadiuvare i ricercatori nella relazione con il minore;
- **limitare la raccolta di dati personali** o sensibili allo stretto necessario e comunque prevedere un esplicito consenso aggiuntivo prima di condividere l’accesso a tali dati con soggetti terzi.

NOTA AL TESTO, GRUPPO DI LAVORO ED ESTENSORI

La Commissione per l’Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR¹⁰ pone le “Misure e strategie per la protezione dei minori coinvolti nella ricerca scientifica e Codice di condotta” alla riflessione critica

¹⁰ **Composizione attuale della Commissione (2017-2020)**, Evandro Agazzi (Università degli Studi di Genova e Universidad Panamericana, Città del Messico), Lucio Annunziato (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Donato Busnelli (Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa), Cinzia Caporale (Istituto di Tecnologie Biomediche, ITB-CNR), Elisabetta Cerbai (Università degli Studi di Firenze), Emilia D’Antuono (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giuseppe De Rita (Centro Studi Investimenti Sociali – CENSIS, Roma), Carmela Decaro (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli, Roma), Laura Deitinger (Assoknowledge, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Roma), Ombretta Di Giovine (Università degli Studi di Foggia), Vincenzo Di Nuoscio (Università degli Studi del Molise), Daniele Fanelli (London School of Economics and Political Science, UK), Giovanni Maria Flick (Presidente emerito della Corte Costituzionale, Roma), Silvio Garattini (IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano), Stefania Giannini (Università per Stranieri di Perugia), Louis Godart (Accademia Nazionale dei Lincei, Roma), Giuseppe Ippolito (Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani IRCCS, Roma), Paolo Legrenzi (Università Ca’ Foscari, Venezia), Ivanhoe Lo Bello (Unioncamere, Roma), Vittorio Marchis (Politecnico di Torino), Armando Massarenti (Il Sole 24 Ore, Milano), Federica Migliardo (Università degli Studi di Messina e Université Paris-Sud), Roberto Mordacci (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano), Demetrio Neri (Università degli Studi di Messina), Francesco Maria Pizzetti (Università degli Studi di Torino), Maria Luisa Rastello (INRIM - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Torino), Angela Santoni (Sapienza Università di Roma), Carlo Secchi (Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano), Giuseppe Testa (Istituto Europeo di Oncologia - IRCCS, Milano), Lorenza Violini (Università degli Studi di Milano). Oltre ai componenti sopra menzionati, hanno fatto parte dei mandati precedenti della Commissione: Ugo Amaldi (European Organization for Nuclear Research - CERN Ginevra, 2010-2013), Nicola Cabibbo† (Sapienza Università di Roma, 2009-2010), Gilberto Corbellini (Sapienza Università di Roma, 2013-2017), Maria De Benedetto (Università degli Studi Roma Tre, 2014-2016), Giuliano Ferrara (Il Foglio Quotidiano, 2009-2010), Lorenzo Leuzzi (Ufficio per la Pastorale Universitaria - Vicariato di Roma, 2013-2016), Mario Magaldi (Magaldi Industrie S.r.l. 2013-2017), Luciano Maiani (Presidente del CNR, 2009-2011), Luigi Nicolais (Presidente del CNR e Presidente della Commissione 2013-2016), Fabio Pammolli (IMT Alti Studi Lucca, 2013-2016), Gianfelice Rocca (Techint Spa, 2009-2013), Stefano Rodotà† (International University College of Turin, 2013-2016), Mauro Ronco (Università degli Studi di Padova, 2013-2016).

della comunità scientifica, in primo luogo dell'Ente, e inoltre degli esponenti delle istituzioni pubbliche, degli operatori, dei rappresentanti delle associazioni e di tutti coloro che vorranno contribuire a una discussione ampia e competente sulla materia. Una revisione periodica del documento verrà curata dalla Commissione in ragione degli avanzamenti scientifici e dell'evolversi della discussione etico-giuridica. Commenti, osservazioni e integrazioni possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica cnr.ethics@cnr.it

Il documento, approvato nell'assemblea plenaria del 24 novembre 2016, è stato elaborato con il contributo di tutti i componenti della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR. Hanno fatto parte del gruppo di lavoro tematico: Lorenza Violini (relatore), Cinzia Caporale, Ombretta Di Giovine, Federica Migliardo. Sono state estensori delle successive versioni delle "Misure e strategie per la protezione dei minori coinvolti nella ricerca scientifica e Codice di condotta" Cinzia Caporale e Elena Mancini.

Si ringraziano le esperte ad acta Laura Milita (ITB-CNR), per il contributo tecnico-scientifico al gruppo di lavoro, e Andrea Catizone (Università degli Studi di Roma Tre) per il contributo scientifico reso attraverso la sua audizione.

Si ringraziano i ricercatori del CNR che hanno contribuito con le loro notazioni all'elaborazione della terza versione del Documento, datata 19 novembre 2017.